



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELL'AREA CONTIGUA Stagioni Venatorie 2013-2014 e 2014-2015

ART. 1

Accesso per l'esercizio venatorio nell'area contigua al Parco

L'esercizio venatorio nell'Area Contigua (Pre-parco) del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, è consentito esclusivamente con le modalità ed i limiti del Presente Regolamento di settore, approvato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (detto di seguito anche Ente di Gestione) con Delibera di Comitato Esecutivo n. 21 del 15/03/2013, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 6/2005 e dell'art. 6 comma 4 lett.h della L.R. 24/2011.

L'accesso alla "Zona Speciale di Caccia in Area contigua (ai sensi della L.R. 6/2005)" è riservato ai cacciatori richiedenti, secondo i criteri di priorità, di programmazione delle presenze e di densità numerica di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

ART.2

Attività di Gestione Faunistico Venatoria nell'area contigua al Parco

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale assicura lo svolgimento delle attività di gestione faunistica-venatoria del territorio del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:

- Legge n.394 del 06/12/1991
- Legge n. 157 del 11/02/1992
- Legge Regionale n. 46/95 come modificata dalla L.R. n. 22/2009
- Legge Regionale n.7 del 14/04/2004;
- Legge Regionale n. 8 del 15/02/1994 e succ. Mod.
- Legge Regionale n. 6 del 17/02/2005

Il presente Regolamento recepisce, inoltre:

- Legge Regionale n.24 del 23/12/2011
- Il Regolamento Regionale n. 1 del 27/05/2008
- La carta regionale delle Vocazioni Faunistiche dell'Emilia Romagna
- Il vigente Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Parma
- Il vigente Calendario Venatorio Provinciale
- Il vigente Calendario Venatorio Regionale

ART.3

Durata e validità

Il presente regolamento, secondo quanto disciplinato dal comma 2 dell'art. 38 della Legge Regionale n. 6 del 17/02/2005, ha validità biennale per la durata delle stagioni venatorie 2013-2014 e 2014-2015, fatte salve integrazioni e/o modifiche, che si rendano necessarie nel corso delle suddette annate e che verranno approvate dal Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 4

Pianificazione faunistico-venatoria

Nella Area Contigua al Parco la gestione faunistico-venatoria e l'attività venatoria sono consentite ed esercitate secondo le modalità definite dal presente Regolamento, in accordo con gli indirizzi ed i criteri adottati dalla pianificazione faunistica provinciale e nel rispetto del calendario venatorio provinciale e regionale, nonché secondo quanto stabilito all'art. 38 della Legge Regionale n. 6 del 17/02/2005. Alla gestione faunistico/venatoria dell'Area Contigua provvede l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale, in forma diretta, previa intesa con la Provincia, in conformità anche con la LR 6/2005 art. 38. La procedura di approvazione del presente regolamento, avviene secondo l'iter indicato dall'art. 6 comma 4 lettera h della LR 24/2011.

ART. 5

Zonizzazione e gestione faunistico venatoria dell'area contigua

L'Area Contigua come individuata dall'Allegato A della L.R. 46/1995, modificato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 22/2009 risulta costituita da:

- dall'Azienda Faunistico-Venatoria "Alta Val Parma",
- dall'Azienda Faunistico-Venatoria "Curatico-Signatico-Cavalcalupo"
- dall'Azienda Faunistico-Venatoria "Carobbiese"
- dall'Azienda Faunistico-Venatoria "Parmossa"
- dai valichi di interesse migratorio denominati "Passo del Cirone" e "Passo del Lagastrello";
- nel restante territorio di Area Contigua al Parco si configura una **"Zona Speciale di Caccia in Area contigua"**.

La gestione faunistica dell'Area Contigua al Parco è organizzata e svolta esclusivamente dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, in conformità con gli strumenti di pianificazione provinciali e regionali.

Nella gestione faunistico-venatoria della Zona Speciale di Caccia nell'Area Contigua al Parco, l'Ente di Gestione può avvalersi, a scopo consultivo e propositivo, di una "Commissione per la gestione faunistico-venatoria della zona speciale di caccia in Area contigua", composta da rappresentanti degli agricoltori e dei cacciatori locali, con una equa rappresentanza delle forme di attività venatoria praticate nel territorio destinato alla attività venatoria programmata. La composizione, la durata e le modalità di nomina/elezione dei componenti della "Commissione per la gestione faunistico-venatoria della zona speciale di caccia in Area contigua", saranno decisi con Deliberazione del Comitato Esecutivo Dell'Ente.

Nel rispetto dell'art. 6 comma 2 del Reg. Reg. 1/2008 relativamente alla gestione degli Ungulati, l'Ente di Gestione si avvale di un Tecnico in possesso della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del Reg. Reg. 1/2008, il quale provvede agli adempimenti tecnici ed al coordinamento delle attività di gestione degli ungulati così come previsto dal R.R. 1/2008.

Lo svolgimento dell'attività venatoria avviene, per tutte le specie cacciabili, sulla base di Distretti coincidenti con i confini comunali. L'assegnazione dei cacciatori ai distretti avverrà annualmente con atto successivo dell'Ente di Gestione, sentita la Commissione per la gestione faunistico-venatoria della zona speciale di caccia in Area contigua.

ART. 6

Tabellazione

L'Area Contigua al Parco soggetta all'attività venatoria è delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione venatoria vigente.



Tali tabelle, poste ad una distanza di non più di 200 metri l'una dall'altra, riportano la dicitura ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA – DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI, sono realizzate e posizionate a cura dell'Ente di Gestione e delle Aziende Faunistiche Venatorie nei territori di loro competenza.

Le zone dell'Area Contigua escluse alla caccia e il confine perimetrale del Parco sono tabellati a cura dell'Ente di Gestione .

ART. 7

Vigilanza venatoria

L'attività di vigilanza sugli obblighi e sui divieti imposti dal presente Regolamento compete prioritariamente al Servizio di Vigilanza dell' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, come da art. 27 comma 26 L.R.24/2011 ed a tutti i soggetti indicati all'art. 27 comma 27 L.R.24/2011.

ART. 8

Controllo della fauna selvatica

Nel territorio del Parco e dell'Area contigua, in caso di dimostrati squilibri o a scopo preventivo (a seguito di documentati monitoraggi), o per specie di origine alloctona che mettano in crisi habitat e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a quelle soggette a particolare necessità di conservazione, l'Ente di Gestione, può autorizzare interventi di allontanamento, cattura e trasferimento ed eventuale abbattimento di esemplari di fauna, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e sotto la propria diretta responsabilità e controllo. I piani di controllo, elaborati ed approvati dall'Ente di Gestione, devono essere inviati all'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, che deve esprimere il proprio parere in merito.

L'Ente di Gestione organizza le operazioni di cattura ed i piani di contenimento anche attraverso abbattimenti, avvalendosi del proprio personale di vigilanza e/o in subordine di persone nominalmente all'uopo autorizzate dall'Ente di Gestione stesso, come previsto dalla L. 394/1991 e s.m., dalla L.R. 6/2005 e dalla L.R. 8/1994 e s.m., scelte tra coloro in possesso dei requisiti di legge. L'Ente di gestione per organizzare al meglio la gestione dei piani di controllo, potrà emanare ulteriori e specifiche direttive.

Il controllo andrà esercitato esclusivamente se sussistono effettive condizioni di squilibrio ecologico, ovvero in presenza di danni consistenti al patrimonio agro-silvo-pastorale, per motivi sanitari, o per altre cause, ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92 e della LR 6/2005.

Il controllo va esercitato mediante l'utilizzo prioritario di mezzi ecologici e, soltanto in caso di inefficacia di tali metodi, ricorrendo agli abbattimenti. Vanno in ogni caso esclusi metodi che arrechino danni alle altre componenti dell'ecosistema.

Il controllo, nonché il trattamento e la destinazione dei capi abbattuti avvengono in ottemperanza a quanto previsto dai Reg. CEE 852/2004 e 853/2004, nonché dall'art. 21 del Reg. Reg. 1/2008 .

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 9

Accesso venatorio all'Area Contigua al Parco e densità venatoria

Nell'Area Contigua al Parco, l'esercizio dell'attività venatoria è stabilito in base alla programmazione delle presenze derivanti per le Aziende Faunistico Venatorie dalle autorizzazioni rilasciate e per la Zona Speciale , dalle priorità di accesso sotto specificate.

Il numero di cacciatori ammessi è individuato sulla base dell'indice di densità venatoria (IDV) programmata (con l'esclusione delle Aree di rispetto a divieto di caccia, individuate con separato atto) e come di seguito specificato:



	sup. a.s.p. ha.	I.D.V. cacc./ha	posti disponibili
Aree di Rispetto a divieto di caccia	2.100	-	-
Zona speciale di caccia in Area contigua	15.096	1/30	503

L'accesso alle Aziende Venatorie è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso, a norma art. 43 LR 8/94 e s.m. Entro il 31 Marzo di ogni anno i titolari della autorizzazione presentano all'Ente di Gestione, il programma di gestione faunistico venatoria (già presentato per lo stesso anno a n.d.l. alla Provincia, redatto secondo le indicazioni di gestione tecnica ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente).

Per quanto attiene alla Zona Speciale di caccia in Area contigua, i cacciatori sono ammessi secondo le seguenti categorie di priorità d'accesso e solo se in regola con la legislazione vigente in materia:

1. residenti anagrafici nei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma;
2. proprietari^(*) di terreni all'interno dell'area di Parco o di Zona Speciale di Caccia in Area contigua alla data di istituzione del Parco (24/04/1995) rispetto al perimetro di cui alla L.R. n.46/1995 "Istituzione del Parco Regionale di Crinale Alta Val Parma E Cedra" oppure Proprietari^(*) di terreni all'interno dell'area di Parco o di Zona Speciale di Caccia in Area contigua alla data di ampliamento del Parco (30/11/2009) rispetto alle aree di ampliamento di cui alla L.R. n.22/2009 "Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (istituzione del Parco Regionale delle valli del Cedra e del Parma)".
3. proprietari di almeno 3 ha. di terreno in area di Parco o Zona Speciale di Caccia in Area Contigua se acquistati entro il 16 Settembre 1997 o di almeno 15 ha. di terreno in area di Parco o Zona Speciale di Caccia in Area Contigua se acquistati dopo tale data, riferiti ai perimetri di cui alla L.R. n.46/1995 "Istituzione del Parco Regionale di Crinale Alta Val Parma E Cedra" oppure Proprietari di almeno 15 ha. di terreno, se acquistati dopo la data di ampliamento del Parco (30/11/2009), nelle sole aree di Parco o Zona Speciale di Caccia in Area Contigua oggetto di ampliamento di cui alla L.R. n.22/2009 "Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (istituzione del Parco Regionale delle valli del Cedra e del Parma)".
4. Proprietari^(*) di terreni nei Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma, nativi in tali comuni, ma non residenti.

^(*) solo in questi casi, il coniuge e i figli e i parenti fino al II° grado sono assimilati ai proprietari ancorché non nativi.

L'Ente di Gestione, sentito il Tecnico-Faunistico e previo parere non vincolante della "Commissione per la Gestione Faunistico-venatoria della Zona speciale di caccia in Area contigua", potrà concedere, ad ogni squadra di caccia al cinghiale operante all'interno della Zona Speciale di Caccia in Area contigua, la facoltà di ottenere il **20%** di autorizzazioni stagionali alla "caccia speciale in squadra al cinghiale", con un **massimo di 10 autorizzazioni per singola squadra**.

L'eventuale rilascio è comunque subordinato anche alla disponibilità residua ottenuta sottraendo dal totale dei cacciatori ammissibili in Zona Speciale il numero di cacciatori ammessi (aventi diritto).

ART. 10

Procedure per l'ottenimento del tesserino autorizzativo e per il controllo delle domande

Per le stagioni venatorie contemplate dal presente Regolamento i cacciatori che vorranno esercitare l'attività venatoria in Zona Speciale di caccia nell'Area Contigua, con l'esclusione delle Aziende Faunistico Venatorie, dovranno:



1. presentare la domanda di ammissione (a mano o via posta ordinaria) presso le sedi del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma (Corniglio e Monchio), sottoscrivendo un'autocertificazione attestante il titolo di diritto di cui all'art. 9 del presente regolamento **entro il 15 Aprile di ogni anno**.

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Il 15% delle autocertificazioni pervenute al Parco saranno sorteggiate per un controllo casuale.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si rilevino autocertificazioni false o mendaci il sottoscrittore verrà escluso per l'intera stagione venatoria e l'Ente di Gestione si riserverà altresì la facoltà di adire alle vie legali al fine di comminare le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui le domande pervenute eccedano il numero massimo di cacciatori ammissibili è riconosciuta priorità di accesso in ordine decrescente dalla categoria 1 alla 4 (nel rispetto art. 9 comma 4 del presente regolamento).

Nell'ambito della stessa categoria se a pari merito, è riconosciuta priorità a coloro che hanno ottenuto il tesserino autorizzativo nella passata stagione venatoria.

2. effettuare il pagamento del contributo alla gestione con le modalità e i tempi di cui all'art.11.

3. aver riconsegnato, entro il termine previsto, **il tesserino autorizzativo della stagione venatoria precedente**, oppure aver versato, il contributo suppletivo di €30,00 (trenta/00) previsto all'Art. 13.

ART. 11

Modalità d'accesso e contributo alla Gestione Faunistica

Al fine di contribuire alla copertura delle spese (dirette e indirette) necessarie per la gestione faunistica-venatoria, l'Ente di Gestione fissa un contributo a carico dei cacciatori che intendano esercitare l'attività venatoria nella Zona Speciale di Caccia in Area contigua (art.16 L 394/91, art. 38 LR 6/2005; art. 3 comma 11 e 12 LR 24/2011, art. 12 comma 4 Reg. Reg. 1/2008).

L'importo del contributo alla gestione, per ogni stagione venatoria è fissato in:

- **€ 180,00** (centottanta/00), per gli aventi diritto alla caccia in Zona Speciale di Caccia in Area contigua di cui all'Art. 9;
- **€ 300,00** (trecento/00) per gli eventuali abilitati alla "Caccia speciale in squadra al cinghiale".

Il pagamento del contributo dovrà avvenire **entro e non oltre il 31 Luglio** di ogni anno secondo una delle seguenti modalità:

- Tramite bonifico bancario sul c/c TESORERIA Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale - Banca CARIPARMA Ag. di Langhirano - IBAN: IT85M0623065770000036085926 - specificare nella causale: nome e cognome del richiedente e tesserino caccia anno 2013-2014 oppure tesserino caccia anno 2014-2015.

Il tesserino sarà spedito direttamente a casa o potrà essere ritirato presso gli Uffici del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, (a seconda della scelta effettuata in sede di autocertificazione) dopo aver accertato:

- l'avvenuto pagamento del contributo alla gestione di cui al precedente comma 2;
- che sia stato riconsegnato entro il termine previsto il tesserino autorizzativo della stagione venatoria precedente, oppure che sia stato versato il contributo suppletivo di €30,00 (trenta/00) previsto all'Art. 13.

ART. 12

Specie cacciabili

In considerazione della peculiarità e delle caratteristiche ambientali e in relazione al popolamento faunistico presente e alle attuali conoscenze sullo stato di conservazione delle singole specie, le specie di cui al



calendario venatorio provinciale e regionale, cacciabili nella Zona Speciale di caccia in Area Contigua al Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, sono le seguenti:

1. Lepre comune (*Lepus europaeus*), cacciabile secondo modalità e tempi espressamente indicati nel calendario venatorio provinciale/regionale.
2. Capriolo (*Capreolus capreolus*), cacciabile esclusivamente in forma selettiva, nel rispetto dei periodi e dell'arco temporale previsti dalla vigente legislazione
3. Cinghiale (*Sus scrofa*), cacciabile in forma collettiva secondo le modalità determinate dal presente Regolamento agli Art. 18 e 19
4. Volpe (*Vulpes vulpes*) (in squadra), secondo modalità e tempi espressamente indicati nel calendario venatorio provinciale/regionale
5. Beccaccia (*Scolopax rusticola*), fino al 31 Dicembre (esclusivamente con l'utilizzo del cane da ferma)
6. Turdidi (da calendario provinciale/regionale)
7. Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) (da calendario provinciale/regionale)
8. Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) (da calendario provinciale/regionale)
9. Gazza (*Pica pica*) (da calendario provinciale/regionale)
10. Fagiano (*Phasianus colchicus*), (da calendario provinciale/regionale)
11. Pernice Rossa (*Alectoris rufa*), fino alla seconda domenica di novembre e solo in presenza di piani di gestione provinciali
12. Quaglia (*Coturnix coturnix*) (da calendario provinciale/regionale)
13. Colombaccio (*Colomba palumbus*) (da calendario provinciale/regionale)
14. Germano reale (*Anas platyrhynchos*) (da calendario provinciale/regionale)
15. Alzavola (*Anas crecca*) (da calendario provinciale/regionale)
16. Fischione (*Anas penelope*) (da calendario provinciale/regionale)
17. Moriglione (*Aythya ferina*) (da calendario provinciale/regionale)

Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili all'interno dell'Area Contigua al Parco.

In considerazione delle conoscenze sullo stato di conservazione delle singole specie, l'Ente di Gestione, sentita la apposita Commissione faunistico venatoria, potrà emanare specifiche direttive gestionali, finalizzate al miglioramento dello stato dei singoli popolamenti.

ART. 13

Dichiarazione dei prelievi operati.

Le giornate di caccia ed i capi di fauna stanziale abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere annotati immediatamente sui documenti previsti dalle leggi vigenti e sul tesserino rilasciato dal Parco (Ente di Gestione), nonché sugli appositi moduli per la caccia di selezione. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante, è obbligatorio annotare i singoli capi abbattuti immediatamente sui documenti previsti dalle leggi vigenti e nel tesserino rilasciato dal Parco (Ente di Gestione); coloro che cacciano da appostamento temporaneo, hanno l'obbligo di recuperare e segnare sul tesserino venatorio regionale e sul tesserino del Parco (Ente di Gestione), i capi abbattuti ogni tre ore a partire dall'inizio della giornata venatoria, secondo gli orari stabiliti dal calendario venatorio provinciale vigente. Inoltre, per i prelievi di fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo, l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia. L'Ente di Gestione potrà prevedere apposite schede di raccolta dati biometrici per le specie ammesse al prelievo venatorio, da compilarsi da parte dei cacciatori abilitati.



A chiusura della stagione venatoria e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, i singoli cacciatori per la Zona Speciale di caccia nell'Area contigua al Parco provvederanno obbligatoriamente a riconsegnare all'Ente di gestione i documenti debitamente compilati.

L'Ente di Gestione escluderà per la successiva stagione venatoria coloro che non avranno riconsegnato, entro l'inizio della stagione venatoria, il tesserino autorizzativo e/o il modulo relativi alla stagione precedente, debitamente compilati.

Coloro che avranno riconsegnato il tesserino del Parco e/o il modulo in ritardo rispetto alla data del 31 marzo oppure non compilati, all'atto del pagamento del tesserino di ogni stagione venatoria, oltre all'importo che verrà stabilito dovranno versare un contributo suppletivo di €. 30,00 (trenta/00) a tesserino.

ART. 14

Calendario dell'attività venatoria

Per quanto riguarda il calendario dell'attività venatoria, non indicato all'art. 12 del presente Regolamento, si fa riferimento al calendario Venatorio Provinciale e Regionale vigenti.

Art. 15

Disciplina per l'utilizzo della muta per la caccia alla Lepre

Visto il calendario venatorio regionale 2012/2013, di cui alla D.G.R. n. 273/2012 e il documento approvato dalla Provincia di Parma per la "Disciplina provinciale per l'utilizzo della muta per la caccia alla lepre", elaborato in considerazione delle proposte pervenute dai portatori di interesse e secondo gli indirizzi provinciali della gestione faunistico-venatoria e considerata la Delibera di Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione n. 49 del 06/11/2012, L'utilizzo della muta viene accolto e regolamentato secondo i seguenti punti:

1. Potrà essere certificata e abilitata dall'Enci una muta composta da un numero massimo di 8 cani, ma in attività la muta potrà essere composta da un numero massimo di 6 cani, scelti ogni giorno a discrezione del conduttore.
2. I cani costituenti una muta potranno appartenere a non più di due proprietari.
3. Il conduttore autorizzato all'utilizzo della muta potrà esercitare l'esercizio della muta individualmente oppure in una squadra composta in totale da un numero massimo di 3 componenti, fermo restando l'utilizzo massimo di sei cani complessivi.
4. I cani devono essere iscritti ai libri genealogici riconosciuti Enci, identificabili tramite microchip o tatuaggio, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina e coperti da polizza assicurativa.
5. La muta dovrà essere in possesso dei requisiti per poter esercitare tale attività: dovrà quindi conseguire l'idoneità previo rilascio del "Brevetto di muta" da parte di Giudici abilitati Enci.
6. La muta dovrà dimostrare di avere un buon collegamento e disciplina con il conduttore, maneggevolezza e coesione fra i singoli componenti e rispettare tutte le altre specie di animali.
7. Un conduttore, qualora la sua muta conseguisse una qualifica di prove di lavoro riconosciute Enci, esibendo la documentazione del Giudice, acquisirà il diritto di svolgimento dell'attività venatoria.*1
8. La Sips di Parma si farà carico dell'organizzazione per il rilascio dei brevetti. Nel caso la muta non avesse partecipato a prove riconosciute, il proprietario tramite Sips di Parma potrà richiedere il rilascio del Brevetto di Muta.
9. Potranno rilasciare il Brevetto di Muta tutti i Giudici riconosciuti Enci.
10. L'Enci, prima e durante la stagione venatoria, comunicherà agli Atc interessati l'elenco dei conduttori abilitati, con i nominativi e dati identificativi dei singoli cani componenti la muta che avranno conseguito le caratteristiche per esercitare le attività.
11. Le squadre utilizzanti la muta dovranno cacciare mantenendo una debita distanza (circa 500 m.) fra di loro al fine di non formare una unica squadra.



12. Qualora il conduttore dovesse violare il regolamento sull'utilizzo della muta, gli sarà revocata l'autorizzazione da parte dell'Enci.
13. L'utilizzo della muta di cani da seguita per la caccia alla lepre è consentita nell'Area Contigua sino alla chiusura del prelievo della lepre fissata nel calendario venatorio provinciale; in tre giornate a scelta alla settimana.

L'utilizzo della muta è vietato nelle Zone di protezione speciale (Zps) e nei Siti di importanza; L'elenco degli abilitati verrà aggiornata da una delibera del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione.

ART.16

Addestramento e gare cinegetiche

Il normale addestramento come da Calendario Venatorio Provinciale e Regionale, sarà consentito ai solo cacciatori ammessi all'esercizio venatorio.

Nella Zona Speciale di Caccia in Area contigua, l'Ente di Gestione (d'intesa con la Provincia) può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità d'Istituto e purchè vengano rispettate le condizioni previste all.art.45 della LR 8/1994 e s.m.

In particolare:

la manifestazione cinofila dovrà comunque svolgersi unicamente entro le aree definite nelle cartografie presentate in allegato alla richiesta, ove i proprietari e/o conduttori dei fondi interessati abbiano concesso il proprio assenso;dovranno essere preventivamente definite le misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle coltivazioni agricole.

Il concessionario della autorizzazione dovrà far fronte ai seguenti obblighi:

- designare uno o più direttori di gara e garantire la presenza di guardie volontarie, le quali, tra l'altro, dovranno controllare che la manifestazione si svolga nei perimetri autorizzati;fornendone i nominativi all'Ente di Gestione in tempo utile.
- prevedere che i giudici di gara siano in possesso di regolare abilitazione, ottenuta a seguito di idoneo corso per prove di qualificazione dei cani da caccia, di cui all'art. 45 della L.R. 8/94 e s.m.;
- fornire in tempo utile all'Ente di Gestione copia scritta dell' assenso dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi interessati allo svolgimento della prova di lavoro sui terreni di loro proprietà o in conduzione;
- fornire in tempo utile all'Ente di Gestione copia scritta della certificazione sanitaria di assenso alla manifestazione rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente;
- esibire a richiesta degli addetti alla Vigilanza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale, la certificazione sanitaria di assenso alla manifestazione rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente;
- specificare in tempo utile all'Ente di Gestione, l'orario di svolgimento della prova di lavoro;
- risarcire gli eventuali danni provocati alla fauna selvatica o alle colture agricole;
- inviare allo scrivente Ente , entro 30 giorni dalla data della prova di lavoro una relazione dettagliata sullo svolgimento della manifestazione, comprensiva della entità dei partecipanti e dell'indotto economico locale conseguente (indicare se e quante persone hanno soggiornato in loco e se sono stati utilizzati servizi di ristorazioni o alberghieri locali).

Le gare non sono consentite nel periodo compreso tra il 15 Aprile ed il 15 Luglio,ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese fino al 1° Agosto.

ART.17

Gestione faunistico-venatoria degli Ungulati

La gestione faunistico venatoria degli Ungulati nell'Area Contigua avviene secondo i disposti del R.R. 1/2008. Alle attività di monitoraggio e censimento degli Ungulati nell'Area Contigua provvede direttamente l'Ente di Gestione avvalendosi di proprio personale e/o di altro personale in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzato dall'Ente stesso, come previsto all'art. 36 della L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000", nonché dalle figure previste dall'art. 2 comma 1 del R.R. 1/2008.



Per le specie di ungulati nei cui confronti è consentito il prelievo venatorio, le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del R.R. 1/2008, vengono svolte dall'Ente di Gestione che si avvale anche del Tecnico Faunistico previsto all'art. 4 del presente Regolamento.

La gestione degli ungulati nelle Aziende Faunistico Venatorie ricadenti all'interno dell'Area Contigua, potrà avvenire in coordinamento con l'Ente di Gestione, al fine di assicurare la conoscenza e la omogeneità rispetto ai rimanenti territori dell'Area Contigua stessa. Sarà cura del titolare dell'Azienda comunicare sia i dati di censimento, che i dati relativi al piano di abbattimento, su richiesta dell'Ente di gestione.

ART.18

Modalità per la caccia al Cinghiale in battuta o braccata

La caccia al Cinghiale è esercitata in squadre organizzate ai sensi e nel rispetto della legislazione vigente, utilizzando i metodi della girata o della battuta/braccata.

Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale sono definiti dal Calendario Venatorio Provinciale e Regionale.

Allo scopo di evitare un eccessivo disturbo alla fauna selvatica non oggetto di prelievo venatorio, sono definite le seguenti limitazioni al numero giornaliero di aree e di cani utilizzati per la caccia al cinghiale con il metodo della battuta/braccata:

- non è possibile accedere a più di un'area di braccata nel corso della stessa giornata di caccia;
- l'utilizzo dei cani durante la caccia al cinghiale in battuta o braccata deve avvenire secondo quanto stabilito dal R.R. 1/2008;

Il Parco si riserva, inoltre, la possibilità di ulteriori limitazioni al numero settimanale di giornate di caccia al Cinghiale qualora dovessero verificarsi situazioni di evidente sofferenza delle specie non oggetto di prelievo anche per singole aree di braccata.

La Zona Speciale di caccia, articolata in tre distretti di gestione coincidenti con i confini comunali, è suddivisa in aree di battuta. Le aree di battuta saranno individuate di concerto con la Commissione di cui all'Art. 5.

Il caposquadra organizza e dirige la squadra ai sensi del R.R.1/2008 ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta/braccata, collabora con il Tecnico Faunistico e si fa carico delle eventuali attività gestionali, come indicato dal R.R. 1/2008; in particolare è tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati. Per l'annata 2013/2014 in via sperimentale (da riconfermarsi da parte dell'Ente di gestione nella annata 2014/2015), a discrezione del caposquadra e sotto la sua responsabilità, potranno partecipare alla battuta, oltre ai componenti della squadra, sino ad un massimo di 5 invitati comprendenti sia cacciatori ammessi in base all'art. 9 e art. 11 del presente regolamento, sia altri cacciatori anche non iscritti alla caccia in Area Contigua (cacciatori esterni), purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. e del R.R.1/2008.

Ciascun caposquadra potrà invitare fino ad un massimo di 5 cacciatori esterni, nella intera annata venatoria 2013/2014 (i cui nominativi verranno depositati all'Ente di Gestione, prima dell'inizio della stagione venatoria stessa) e ciascuno di questi potrà essere invitato fino ad un massimo di 10 volte nella stessa annata venatoria. Il caposquadra provvederà a far pervenire al Tecnico Faunistico, i nominativi dei cacciatori esterni, entro e non oltre una settimana dalla partecipazione alle battute/braccate.

L'importo del contributo per i cacciatori esterni, è fissato in €40,00 (quaranta/00) per ciascuna giornata di partecipazione, che il caposquadra dovrà far pervenire all'Ente di Gestione entro e non oltre il 31 ottobre 2013 (per le partecipazioni entro quella data) ed il 22 dicembre 2013 (per le partecipazioni tra il 31 Ottobre ed il 22 Dicembre), con un versamento tramite bonifico bancario, così come illustrato all'art.11 comma 3 del presente regolamento, indicando come causale *partecipazione cacciatori esterni area contigua 100 laghi*.

Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, debbono essere inviate o consegnate settimanalmente all'Ente di Gestione.

E' fatto obbligo per ragioni di carattere sanitario ed in ottemperanza al Regolamento Regionale 27/05/2008 n.1, eseguire i dovuti accertamenti biometrico/sanitari, attraverso misurazioni e campioni biologici su tutti gli



animali abbattuti dalla squadra durante ogni singola giornata di caccia al cinghiale. Il Caposquadra o altro cacciatore da lui delegato, sotto la supervisione tecnico/scientifica dell'Ente di Gestione, si farà carico della consegna dei campioni biologici all'Istituto locale Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; la documentazione in copia, dovrà essere consegnata settimanalmente all'Ente di Gestione, unitamente alle relative schede biometriche debitamente compilate.

ART. 19

Modalità per la caccia al cinghiale con il metodo della girata o in selezione

La caccia al Cinghiale con i metodi predetti potrà essere programmata dall'Ente di Gestione (sentita la Provincia), in accordo con la Commissione Venatoria, suddividendo in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria, i distretti da assegnare ai gruppi di girata, per la durata di almeno una stagione venatoria.

Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria.

Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria.

Il prelievo eventuale del cinghiale in selezione, verrà preferibilmente assegnato a cacciatori di selezione iscritti alle squadre (braccata/girata) di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Per entrambe queste modalità di caccia, l'Ente di Gestione, sentita la Commissione Venatoria, si riserva di emanare eventuale ed apposita regolamentazione.

ART. 20

Modalità per la caccia al Capriolo

Il Capriolo è cacciabile unicamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'Ispra. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente all'aspetto e/o alla cerca e comunque secondo le indicazioni tecniche di cui al R.R. 1/2008.

Il piano di prelievo si attua secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale e del calendario provinciale.

L'Ente di Gestione, previa verifica della reale consistenza di popolazione tramite appositi censimenti, autorizza la di caccia di selezione al capriolo, garantendo l'accesso al prelievo anche a cacciatori non rientranti nelle categorie di "aventi diritto", con le modalità, tempi e contributi economici commisurati alle spese di gestione e di organizzazione delle attività di gestione degli ungulati, che verranno stabiliti dall'Ente Parco, su proposta della "Commissione per la Gestione Faunistico-venatoria della Zona speciale di caccia in Area contigua", nel rispetto dell'art. 12 e 13 del R.R. 1/2008.

La dimensione e la struttura del prelievo del Capriolo all'interno dell'Area Contigua viene annualmente stabilita sulla base dei risultati dei censimenti primaverili, tenuto conto delle densità obiettivo programmate nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale per l'Area contigua (art. 56 LR 8/94 e s.m.). Il piano di prelievo viene annualmente approvato dalla Provincia.

La specie è cacciabile anche nelle Aziende Faunistico Venatorie come da leggi e regolamenti vigenti, sulla base di appositi piani di prelievo e nei periodi stabiliti dal calendario venatorio provinciale vigente.

Tempi e modalità della caccia selettiva al Capriolo, vengono riportati anche nell'Allegato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.



Art. 21

Recupero capi feriti (Ungulati)

Al recupero dei capi feriti possono partecipare esclusivamente soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera g) del R.R. 1/2008, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 dello stesso R.R. 1/2008 e delle disposizioni impartite dalla Provincia con apposito atto.

Nel caso in cui, dopo avere ottemperato agli obblighi sovradescritti, il capo ferito non sia stato recuperato, o per il suo recupero si rendesse necessario operare in giorno di silenzio venatorio, è obbligatorio e vincolante darne comunicazione immediata e preventiva al Servizio di Vigilanza dell'Ente di Gestione.

Nel caso in cui il capo ferito sia individuato in area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di Vigilanza (Guardiaparco) e dopo autorizzazione ad accedere rilasciata dall'Ente di Gestione.

L'Ente di Gestione predisporrà apposita scheda di programmazione per il recupero dei capi feriti, da compilarsi da parte del conduttore di cane da traccia prima dell'intervento.

ART. 22

Punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti (Ungulati)

Gli addetti ai centri di raccolta e controllo sono abilitati a norma del R.R. 1/2008 articolo 2 comma j) e provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento conformemente al modello indicato dall'Ispra di cui viene rilasciata copia al Cacciatore che ha effettuato l'abbattimento. Le schede sono tenute a disposizione del Tecnico Faunista e del Servizio Vigilanza dell'Ente di Gestione, per valutazioni sui capi abbattuti. E' compito dei cacciatori (Caposquadra/Responsabile di Distretto) ammessi alla caccia agli ungulati la gestione e la manutenzione dei centri di raccolta. L'Ente di Gestione potrà destinare una quota di cui all'art.11 comma 1 al rimborso delle spese sostenute dai cacciatori per la gestione dei centri di raccolta.

I centri di raccolta e controllo dei capi abbattuti sono i seguenti:

Monchio, loc. Monchio Basso: capriolo e cinghiale;

Tizzano, loc. Carobbio, cinghiale;

Tizzano, loc. Treviglio, capriolo;

Corniglio, loc. Rivalba, cinghiale;

Corniglio, loc. Ballone, cinghiale;

Corniglio, loc. Beduzzo, cinghiale;

Corniglio, loc. Miano, capriolo.

ART. 23

Introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti (Ungulati)

Le introduzioni non sono ammesse.

Reintroduzioni e ripopolamenti potranno essere predisposti ed attuati direttamente dall'Ente di Gestione, al solo scopo di ricostruire la complessità, la funzionalità e la stabilità dei sistemi naturali e comunque nel rispetto del piano faunistico-venatorio provinciale. In particolare gli interventi di reintroduzione e ripopolamento degli ungulati selvatici potranno essere effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione approvati dalla Provincia secondo quanto previsto all'art. 18 del R.R. 1/2008.

ART. 24

Immissioni e catture di fauna selvatica nell'Area Contigua al Parco

Saranno autorizzate dall'Ente di Gestione d'intesa con la Provincia secondo le modalità previste dall'art. 27 della L.R. 8/94 e s.m.



ART. 25

Attività di collaborazione dei cacciatori ammessi

I cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria nella Zona Speciale di caccia nell'Area Contigua dovranno rendere disponibili almeno 3 giornate volontarie procapite all'anno per coadiuvare l'Ente di Gestione nelle attività di controllo e monitoraggio faunistico, prevenzione del bracconaggio, nelle iniziative di miglioramento ambientale o di altre attività concordate con l'Ente di Gestione stesso.

Sono **esonerati dallo svolgimento delle attività di collaborazione** i cacciatori che:

- **abbiano compiuto 70 anni di età** al momento della presentazione della Domanda di accesso;
- **risultino invalidi con percentuale di invalidità riconosciuta uguale o superiore al 67%**. In questo caso è necessario esibire all'Ente di Gestione idoneo Certificato Medico attestante il grado di invalidità posseduto.

Al termine della annata venatoria 2013-2014, considerata sperimentale, l'Ente di Gestione potrà emanare ulteriori disposizioni relativamente alle attività di collaborazione dei cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria nella Zona Speciale di caccia nell'Area Contigua.

ART. 26

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole

Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica, sono a carico:

- dell'Amministrazione Provinciale per l'area di Parco, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 8/94 e s.m.;
- dell'Ente di Gestione per la "Zona Speciale di caccia in Area contigua".

Le richieste di risarcimento danni relative alla Zona Speciale, dovranno essere presentate (debitamente compilate) direttamente presso la sede dell'Ente di Gestione che si occuperà dell'istruzione delle pratiche necessarie per la liquidazione degli stessi.

Conformemente alle direttive regionali il risarcimento dei danni nella Zona Speciale di caccia in Area contigua, è concesso agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, secondo quanto disciplinato da apposito Regolamento approntato dall'Ente Parco.

I contributi per il risarcimento danni in "Zona speciale di caccia in Area contigua" sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie iscritte negli appositi capitoli di Bilancio dell'Ente di Gestione.

ART. 27

Destinazione dei contributi alla gestione

I fondi ricavati dal contributo alla gestione di cui all'art. 11 saranno destinati prioritariamente a:

- attività ordinaria di gestione faunistico-venatoria
- prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica
- miglioramenti ambientali
- allestimento e manutenzione dei centri di raccolta

ART. 28

Sanzioni e Provvedimenti disciplinari

A chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, comprese le disposizioni contenute nell'allegato tecnico, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 60 comma 1 lett. a) della L.R. 6/2005. Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di legge vigenti si rimanda all'applicazione delle norme statali e regionali di settore.

Per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme della L.R. 21/84, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L. 689/81.



Ogni violazione amministrativa delle norme contenute nel presente regolamento ed in tutte le leggi di riferimento potrà determinare, su proposta di apposita Commissione nominata dall'Ente di Gestione, la sospensione dell'autorizzazione all'attività venatoria nell'Area Contigua per l'annata in corso e fino ad un massimo di due anni.

E' sempre sospesa la autorizzazione alla attività venatoria nell'Area Contigua nei confronti di coloro che abbiano riportato sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo, per una violazione in materia venatoria dettata da norme statali e regionali di settore per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della attività venatoria.

ART. 29

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna e di regolamentazione della caccia, con particolare riguardo alla L157/92, L394/91, L.R.6/2005, L.R.6/2000 succ. mod.; R.R.1/2008, Dir.79/409/CEE, Dir.92/43/CEE, L.R.14/02; L.R.24/2011, Calendario Venatorio Regionale e Provinciale vigente.

ART.30

Disposizioni transitorie

L'Ente di Gestione con proprio atto dovrà integrare, sentita la Commissione di cui al precedente Art. 5 le disposizioni regolamentari sopra riportate relativamente ai seguenti aspetti:

- 1 Responsabili e figure tecniche per la gestione dei distretti;
- 2 Compiti del Responsabile di Distretto, dei Coordinatori di Settore e di Area;
- 3 Centri di Raccolta;
- 4 Recupero dei capi feriti;
- 5 Unità di gestione degli Ungulati;
- 6 Miglioramento ripristino ambientale e prevenzione danni;
- 7 Censimento del Capriolo; accesso al prelievo, ripartizione, assegnazione dei capi, modalità di prelievo, centri di raccolta e controllo;
- 8 Censimento del Cinghiale; piano di prelievo, accesso al prelievo, ripartizione e assegnazione dei capi alle squadre, modalità di prelievo;
- 9 Appostamenti fissi di caccia;
- 10 Aree di Rispetto;
- 11 Regolamentazione per la responsabilizzazione delle squadre di caccia al cinghiale nel risarcimento dei danni verificatisi nelle aree di battuta.
- 12 Varie ed eventuali ritenute necessarie

Il presente Regolamento specifico di settore, ha validità biennale, quindi per le annate venatorie 2013/2014 e 2014/2015.

Per l'annata 2014/2015, a fronte di motivate ragioni tecniche, l'Ente di Gestione, sentita la Commissione Faunistico Venatoria, potrà apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento.